



*Ministero degli Affari Esteri*

CERIMONIALE  
UFFICIO II

13 gennaio 2012

Circolare n. 1

---

OGGETTO

**Sistema onorifico italiano. Nuove  
disposizioni di specifico interesse del  
Ministero degli Affari Esteri**

*Al fine di salvaguardare il prestigio, anche sul piano internazionale, del sistema onorifico italiano si ritiene necessario richiamare l'attenzione, per la parte di interesse del Ministero degli Affari Esteri, sul quadro attuale della materia, sia per quanto concerne l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, istituito con Legge 3 marzo 1951 n. 178, e le cui norme attuative sono state emanate con D.P.R. n. 458 del 3 maggio 1952, sia con riferimento al già denominato Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, istituito con Decreto Legislativo n. 812 del 9 marzo 1948, riformato quest'anno in "Ordine della Stella d'Italia".*

*Si indicano qui di seguito le disposizioni operative di interesse per il Ministero degli Affari Esteri e per la rete diplomatico-consolare all'estero riguardanti i predetti Ordini, per i quali è referente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.*

**1. Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI)**

*L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è destinato a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari (art. 1 dello Statuto dell'OMRI).*

---

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero  
Alle Rappresentanze Diplomatiche, agli Uffici Consolari di I categoria ed agli Istituti di Cultura

**Nota bene:** la presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 4 del 15 maggio 2001 (F/V/1) che va stralciata dal raccoglitore rosso.

*Occorre rammentare che, nel 2002, in occasione del 50° anniversario dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il Presidente della Repubblica, Capo dell'Ordine, aveva ritenuto di dare un nuovo e forte impulso al dettato dell'art. 1 dello Statuto dell'Ordine onorifico, sottolineando il valore del Merito, riconosciuto come uno dei principi fondanti del comportamento dello Stato, della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni di governo, centrali e locali. In tale quadro, la Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle sue competenze in materia, aveva ritenuto opportuno adeguare i criteri di segnalazione dei candidati, adeguandoli al mutato ordinamento dei dipendenti pubblici e alle esigenze di valutazione meritocratica, in linea con lo spirito e le finalità della normativa istitutiva del conferimento. Al fine di preservare il prestigio dell'Ordine è stato, nell'ultimo decennio, progressivamente ridotto il numero di onorificenze conferibili. Le proposte per il conferimento dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a favore di un cittadino italiano o straniero dovranno pervenire – per il tramite del programma informatico “Onorificenze” – da parte delle Rappresentanze italiane all'estero (competenti all'invio anche per le candidature originate dalla propria rete consolare) all'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico che, con messaggio circolare, indicherà per le due tornate annuali di conferimenti il termine massimo di presentazione delle candidature. Le proposte dovranno contenere le generalità, i titoli del candidato, oltre ad una esauriente illustrazione delle benemerienze che motivano la candidatura e all'indicazione della classe proposta. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle Rappresentanze, come sottolineato dalla Presidenza del Consiglio con Circolare dell'8 agosto 2002, a formulare le proposte “limitatamente a casi che meritino particolare considerazione, attestata da approfondita ed adeguata istruttoria, che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di cause di indegnità”. Inoltre non potranno essere presentati candidati che non abbiano compiuto il 35° anno di età. Fatta eccezione per benemerienze di carattere speciale, non potrà essere conferita per la prima volta un'onorificenza di grado diverso da quello iniziale di Cavaliere. Per il conferimento di un'onorificenza del grado superiore è richiesta la permanenza di almeno tre anni in quello inferiore e l'acquisizione, da parte del candidato, di ulteriori e maggiori benemerienze rispetto a quelle che consentirono la concessione dell'onorificenza precedente.*

## **2. Ordine della Stella d'Italia (OSI)**

*L'Ordine della Stella d'Italia è riservato ai cittadini italiani e stranieri che, all'estero, abbiano acquisito particolari benemerienze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e il Paese in cui operano, e nella promozione dei legami con l'Italia.*

*Il Ministero degli Affari Esteri si è fatto promotore di una riforma dell'Ordine, ora “Ordine della Stella d'Italia”, per adattarne le caratteristiche ai cambiamenti intercorsi nel secondo dopoguerra, allorché tale categoria di distinzioni era diretta a conferire riconoscimenti per gli italiani all'estero o stranieri che avessero fornito un contributo alla ricostruzione dell'Italia. La Legge 3 febbraio 2011 n. 13 (G.U. n. 49 del 1.03.2011) ha modificato la legge istitutiva del 1948 aggiornando in particolare la denominazione, le finalità e le classi dell'Ordine. Il D.P.R. n. 221 del 15.11.2011 recante regolamento di esecuzione della citata Legge 13/2011 (G.U. n. 10 del 13.01.2012) detta le norme attuative della Legge medesima, fissando in particolare i criteri di conferimento e dell'eventuale revoca nonché le caratteristiche delle nuove insegne dell'Ordine della Stella d'Italia.*

*Le innovazioni possono così essere riassunte: la denominazione “Stella d’Italia”, che sostituisce il non più attuale concetto, in tale contesto, di “solidarietà”; la nuova destinazione d’uso, che si estrinseca nel riconoscimento a quanti, italiani o stranieri abbiano, all’estero, acquisito particolari benemeritenze nella promozione dei rapporti tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia; l’istituzione di due nuove classi (Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce) che si aggiungono alle tre preesistenti (Cavaliere, Commendatore, Grande Ufficiale) per un totale di cinque; l’istituzione di una Classe Speciale di “Gran Croce d’Onore” per meriti umanitari, destinata a coloro che hanno perso la vita o hanno subito gravi menomazioni nello svolgimento di attività di alto valore umanitario all’estero; l’introduzione di disposizioni che consentono la revoca dell’onorificenza per indegnità. La riforma conferma comunque la piena validità, senza limitazione alcuna, dei conferimenti effettuati nel passato e quindi l’uso delle insegne del già denominato Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.*

*Le proposte per il conferimento della Stella d’Italia a favore di un cittadino italiano o straniero dovranno pervenire – per il tramite del nuovo programma informatico “Onorificenze” – dalle Rappresentanze italiane all’estero (competenti all’invio anche per le candidature originate dalla propria rete consolare) all’Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico che, con messaggio circolare, indicherà per le due tornate annuali di conferimenti il termine massimo di presentazione delle candidature. Le proposte dovranno contenere le generalità ed i titoli del candidato, oltre ad una esauriente illustrazione delle benemeritenze che motivano la candidatura ed all’indicazione della classe proposta. Anche per l’OSI va, a questo proposito, sottolineata la necessità di segnalazioni che siano limitate a casi particolarmente meritevoli, accompagnati da una approfondita illustrazione delle benemeritenze che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e l’assenza di cause di indegnità. Va inoltre ricordato quanto indicato dall’art. 7 del citato D.P.R. n. 221 del 15.11.2011: “fatta eccezione per benemeritenze di segnalato rilievo o per ragione di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio può decidere l’assegnazione di una classe superiore, a nessuno può essere per la prima volta conferita un’onorificenza di grado superiore a Cavaliere”. In base al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine su ogni singola proposta, il Ministro degli Affari Esteri presenterà alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti di conferimento.*

### **3. Ordine al Merito del Lavoro**

*L’Ordine al Merito del Lavoro conferisce il titolo di “Cavaliere del Lavoro” e può essere concesso a cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, distinguendosi in modo eccezionale nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e delle attività creditizia e assicurativa. Per i cittadini italiani residenti all’estero, le designazioni sono avanzate da questo Ministero, sulla base delle proposte provenienti dalle Rappresentanze Diplomatiche. Previo parere del Consiglio dell’Ordine, presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico, e di cui fa parte il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, le decorazioni vengono conferite dal Presidente della Repubblica. Si sottolinea la necessità che siano presentate esclusivamente candidature di cittadini italiani i quali con la loro attività imprenditoriale abbiano raggiunto una posizione di spicco, che abbia contribuito allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali tra il nostro Paese e quello di residenza all’estero e, più in generale, al prestigio dell’Italia nel mondo.*

*Occorre che le proposte, che devono riferirsi unicamente a candidati che abbiano svolto un'attività imprenditoriale per almeno venti anni e che risultino ancora in piena attività, siano ampiamente motivate in relazione ai meriti degli interessati.*

*Le proposte dovranno pervenire al Cerimoniale Diplomatico entro il 30 novembre di ogni anno mentre la documentazione, necessaria per la fase istruttoria, dovrà essere inviata entro il 28 febbraio successivo. Per ogni candidato sarà cura del Cerimoniale Diplomatico contattare la Prefettura, la Procura della Repubblica e l'Agenzia delle Entrate, competenti per acquisire l'ulteriore documentazione necessaria.*

#### **4. Onorificenze Estere**

*Per affinità di argomento si aggiungono qui di seguito alcune informazioni relative alle onorificenze estere.*

*Al fine di snellire le procedure in materia onorifica lo Stato estero che intenda conferire una propria onorificenza ad un cittadino italiano non è più tenuto a richiedere il previo benestare delle autorità italiane. Resta obbligatorio esclusivamente il preventivo benestare per il personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine.*

*I dipendenti di questo Ministero che abbiano ricevuto onorificenze di Stati esteri dovranno darne opportuna comunicazione alla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione al fine di una maggiore completezza dei fascicoli personali e degli stati matricolari.*

*Tutti i cittadini italiani che abbiano ricevuto onorificenze di Ordini esteri, inclusi ovviamente i dipendenti di questo Ministero, qualora intendano fregiarsi di dette decorazioni sul territorio nazionale, dovranno richiederne l'autorizzazione al Cerimoniale Diplomatico, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178, per la predisposizione del relativo decreto ministeriale.*

*Le disposizioni contenute nella presente circolare sostituiscono tutte quelle precedentemente emanate in materia.*

Il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica  
RONCA